

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 376/26/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La DREAM & DREAM s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. Ca. Mi., proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. R1UL23 in materia di IRES, IRAP ed IVA per l'anno di imposta 2004. Nei motivi del ricorso la contribuente, anzitutto, esponeva che l'atto impugnato era stato preceduto da un invito, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Uffici di Milano 6, proponeva la definizione dell'accertamento e, per il caso di mancata adesione, convocava la contribuente, presso il suoi uffici, per la data indicata nell'invito medesimo; evidenziava che il dott. Ca. Mi., nella sua qualità di legale rappresentante della Dream & Dream s.r.l., si era presentato presso l'Amministrazione procedente il giorno fissato dal citato invito, e che per assenza del funzionario addetto non si era dato luogo al contraddittorio. La contribuente, pertanto, eccepiva, sostanzialmente, la nullità dell'atto impugnato per difetto di contraddittorio; deduceva, inoltre, l'illegittimità dell'accertamento in quanto basato sugli studi di settore in assenza di ulteriori riscontri probatori.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 6, ammettendo che nel giorno indicato nel predetto invito il funzionario addetto era assente per motivi di servizio; controdeduceva, sostanzialmente, che fosse onere del contribuente attivarsi per dar luogo al contraddittorio ed insisteva per la legittimità dell'accertamento compiuto sulla scorta degli studi di settore. L'Ufficio concludeva pertanto per la reiezione del ricorso. Successivamente, la contribuente depositava documentazione a sostegno delle proprie deduzioni (conti economici dei bilanci della società relativi al periodo dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2007) nonché una memoria illustrativa per meglio esplicitare le proprie argomentazioni.

All'udienza fissata, la Commissione tratteneva il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.

La Commissione osserva che la procedura di accertamento induttivo mediante l'applicazione degli studi di settore è senza dubbio legittima, proprio in quanto essa costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non risulta ex lege determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento.

Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto dall'Ufficio e dalla documentazione prodotta dalla contribuente (pass di accesso ai piani) risulta che l'Amministrazione finanziaria non ha assolto all'onere del contraddittorio, con la conseguente illegittimità della successiva attività d'accertamento. Del resto, la ricorrente ha prodotto documentazione (conti economici dei bilanci) idonea a vincere le asserzioni dell'Ufficio circa l'esistenza di elementi anomali (nelle dichiarazioni della contribuente) tali da far presumere un'alterazione dei dati dichiarati.

Vista la peculiare natura della fattispecie in questione, sussistono le ragioni per dichiarare la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.